
BANDO DI GARA

Lucca 14 maggio 2018
Prot. N. 231

Oggetto: Procedura di gara aperta avente ad oggetto la fornitura a noleggio e posa in opera di allestimenti per le Mostre connesse al Festival Lucca Comics & Games 2018-2019 con possibilità di prosecuzione del servizio anche per l'annualità 2020 ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Il presente disciplinare viene redatto sulla base del verbale del Cda del 11 aprile 2018

Ente appaltante: Lucca Crea Srl, con sede in Lucca, C.so Garibaldi 53, 55100 Lucca, P.IVA 01966320465

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Valentina Maggi, alla quale sarà possibile rivolgersi per informazioni sulla documentazione del bando mediante i punti di contatto. Per informazioni tecniche sarà possibile inviare pec all'indirizzo istituzionale dell'Ente.

Oggetto dell'appalto: servizio di fornitura a noleggio e posa in opera di materiali per allestimenti, inerenti le Mostre promosse da Lucca Crea srl. Trattasi in particolare di servizio inerente l'allestimento di soluzioni espositive personalizzate all'interno di un complesso storico monumentale, vincolato a livello architettonico per le annualità 2018 e 2019 con possibilità di prosecuzione del servizio anche per l'annualità 2020.

Luogo di esecuzione: Palazzo Ducale – Piazza Napoleone - Lucca.

CIG: 74883058C4

Numero gara: 7082702

Lotto: unico.

Documenti facenti parte della presente procedura di gara:

Bando di gara

Modelli autocertificazione (Allegato 1: DGUE ed allegati 2, 3, 4 e 5)

Capitolato prestazionale

Computo dei materiali

Elenco prezzi unitari

Disponibilità forniture

Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell' art 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, D.Lgs n. 50/2016.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo [art. 95, comma 2].

1) **Offerta tecnica** **max 70 punti**

2) **Offerta economica:** **max 30 punti**

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente a cui verrà assegnato il punteggio complessivo più alto, sulla base dei parametri sopra indicati.

Importo presunto del servizio a base di gara: L'importo stimato dei servizi per i quali vengono richieste le prestazioni della presente gara è pari ad € 53.437,00 annuali (di cui € 3.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.000,00 di costi della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre IVA ai sensi di legge che calcolato su base biennale ammonta ad € 106.874,00 (di cui € 6.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 20.000,00 di costi della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre IVA ai sensi di legge.

Nel caso di prosecuzione del servizio anche per l'annualità 2020 si confermano gli importi relativi all'annualità 2018 ovvero € 53.437,00 annuali (di cui € 3.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.000,00 di costi della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre IVA ai sensi di legge.

Valore dell'appalto complessivo calcolato su base triennale risulta pari ad € 160.311,00 (di cui € 9.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.000,00 di costi della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre IVA ai sensi di legge

NB: L'offerta economica dovrà essere presentata sul valore biennale della presente gara ovvero su € 106.874,00 (di cui € 6.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 20.000,00 di costi della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre IVA ai sensi di legge; la polizza fidejussoria dovrà invece essere calcolata e redatta su base triennale ovvero su € 160.311,00 (di cui € 9.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.000,00 di costi della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre IVA ai sensi di legge.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E AVVALIMENTO

Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), e all'art. 45, D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:

- *gli imprenditori individuali*, anche artigiani o liberi professionisti, e le società, anche cooperative;
- *i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro* costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#), e del [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947](#), e successive modificazioni, e *i consorzi tra imprese artigiane* di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#);
- *i consorzi stabili*, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro¹.
- *i raggruppamenti temporanei di concorrenti*, costituiti dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano

¹ I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- *i consorzi ordinari di concorrenti* di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- *le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- *i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)* ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Sono comunque ammessi tutti gli “operatori economici”², in possesso dei necessari requisiti, individuabili in base alla normativa nazionale e sovranazionale.

Concorrenti con sede in altri Stati: gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici che figura nell'allegato 4 dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o in Paesi che, per altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentono la partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità, si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare (*ex art. 47, D.Lgs. n. 163/2006*). Tuttavia gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei paesi c.d. *black list*, di cui al D.M. Finanze 4 maggio 1999, e al D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle gare solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite da tale Dicastero. Tali disposizioni si applicano anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia che consentano di partecipare a gare pubbliche a condizioni di reciprocità.

Se i documenti prodotti non sono in lingua italiana, devono essere corredati da traduzione giurata.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Requisiti minimi di idoneità professionale: oltre a quanto sopra previsto relativamente alle “condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione”, i concorrenti, all'atto dell'offerta, salvi ulteriori iscrizioni ad Albi necessarie in relazione alla specifica natura del soggetto partecipante, devono obbligatoriamente:

-

esser

² Art. 3, comma 1, lett. p), D.Lgs. n. 50/2016

[...] «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi

e iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea) per l'attività cui inerisce l'appalto;

• (in caso di società cooperative) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito ex D.Min. Attività Produttive del 23.6.2004.

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione A PENA DI ESCLUSIONE:

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o, qualora sia in corso un procedimento, di trovarsi in una di tali situazioni.
- che nei confronti degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- che nei confronti degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del direttore tecnico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi , dell'articolo 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che nei confronti degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del direttore tecnico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dalla normativa comunitaria;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- di essere in regola con quanto previsto dall'art. 17 L. 12.03.99, n. 68;
- che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c.2, lett. c), D.lg. 08.06.01, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

Requisiti minimi di idoneità economico-finanziaria (Allegato 3):

- di essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria.

Il possesso del requisito può essere fornito mediante uno o più dei seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lg. 01.12.93, n. 385;
 - 2) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR. 445/00 e s.m.i.;
- dichiarazione, sottoscritta ai sensi del DPR. 445/00 e s.m.i., concernente il fatturato globale

d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

Requisiti minimi di idoneità tecnica (Allegato 3):

- **Dichiarazione di aver realizzato, nel triennio precedente, servizi analoghi a quello oggetto della presente gara con indicazione dei soggetti nei confronti dei quali è stato erogato il servizio stesso. È requisito di ammissione, A PENA DI ESCLUSIONE, aver realizzato nell'ultimo triennio almeno DUE servizi analoghi inerenti la realizzazione di soluzioni espositive personalizzate all'interno di complessi storici monumentali con una superficie minima di 250 mq, di cui almeno UNO di importo superiore ad € 35.000,00 oltre iva;**
- **È inoltre requisito di ammissione, A PENA DI ESCLUSIONE, per la partecipazione alla presente procedura un fatturato minimo globale, relativo agli ultimi tre esercizi cumulati, pari ad € 300.000,00 al fine di garantire, anche in ragione dell'integrazione delle diverse prestazioni e dell'ampia durata contrattuale, la più ampia garanzia circa la capacità economica del contraente.**

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto, deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario (costituiti o costituendi), nella misura minima del 50% e da una delle/dalle mandanti nella misura di minima del 20% nel caso di imprese aderenti al contratto di rete e di GEIE;

Le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto devono essere presentate se del caso:

1. da ciascun impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l'aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;
2. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice

NB: Tali dichiarazioni dovranno essere rese dal legale rappresentante in forma di autodichiarazioni di cui al DPR 445/00 smi ed inserite nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA,

Requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art.16, L.R. Toscana n 38/2007 (Allegato 3): Ricorrendone il caso, il concorrente deve possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui all'art.16, L.R. Toscana n 38/2007, e pertanto deve aver rispettato i seguenti adempimenti:

- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
- aver nominato il medico competente nei casi previsti dall'art.18 D.Lgs. n. 81/2008;
- aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D.Lgs. n. 81/2008;
- aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008;

Ricorrendone il caso, il concorrente dovrà, pertanto, autocertificare l'effettuazione di tali adempimenti. La Stazione appaltante provvederà, prima dell'aggiudicazione definitiva, al controllo dell'effettuazione dei suddetti adempimenti. In caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto, ai sensi dell'art. 16, comma *Ibis*, LR n. 38/2007, alla competente ASL e all'Osservatorio

Regionale dei contratti pubblici.

Requisiti soggettivi: sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

L'impresa dovrà pertanto autocertificare il possesso di tali requisiti, utilizzando il modello allegato al presente bando: All. 1 DGUE.

La dichiarazione circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese anche per i seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione alla gara, utilizzando il modello allegato al presente bando: All. 1 DGUE.

- impre
sa individuale: titolare e direttore tecnico se presente
- societ
à in nome collettivo: soci e direttore tecnico se presente
- societ
à in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico se presente
- societ
à con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza;

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.105 comma 4 l'aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

E' inoltre vietata, *ex art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016*, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Comunicazioni dell'Amministrazione

Le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell'art. 10, DPGR 24 dicembre 2009, n. 79/r, indicata dal concorrente nella "Domanda di

partecipazione” di cui al successivo punto A.1.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Attenzione

La Società Lucca CREA Srl impiega la casella denominata “info@pec.luccacrea.it” per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente la presenza di comunicazioni.

Attraverso lo stesso indirizzo la Società Lucca CREA Srl provvederà a fornire le risposte.

L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Presenza visione dei luoghi: La presa visione dei luoghi è requisito di partecipazione obbligatorio; pertanto, (esclusivamente) il legale rappresentante dell'impresa (o suo delegato munito di delega scritta che occorrerà produrre al momento della visita) dovrà prendere visione dei luoghi dove si svolgeranno i lavori.

Il sopralluogo deve essere effettuato dal titolare o da un suo tecnico delegato purché sia in grado di valutare con la massima attenzione e competenza gli spazi, le condizioni di accesso e di operatività.

Il sopralluogo dovrà avvenire previo appuntamento da concordare con l'Arch. Giovanni Parenti con un preavviso di almeno 72h inviando una mail g.parenti@ext.luccacrea.it

Colui che si presenta per effettuare la presa visione dovrà esibire un valido documento di identità, e consegnarne copia all'addetto, il quale, al termine della visita, rilascerà un attestato di presa visione dei luoghi, che dovrà essere presentato (in originale), con gli altri documenti sottoindicati, per la partecipazione alla gara.

In caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti costituiti prima della presentazione dell'offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo; in caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti dei concorrenti che intendono riunirsi (o loro delegati) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto di tutti i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento (sulla base di delega scritta): al termine, conseguentemente, alla costituenda ATI /consorzio verrà consegnato uno o più attestati di presa visione.

In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione può rappresentare un solo soggetto partecipante, pena l'esclusione di tutti coloro che eventualmente si fossero avvalsi della stessa persona.

Inoltre, un soggetto partecipante non può delegare alla presa visione, pena l'esclusione, un dipendente di un altro soggetto partecipante alla gara ancorché quest'ultimo non abbia effettuato la presa visione per conto di altri.

Pagamenti: per la disciplina dei pagamenti, si rinvia alle disposizioni del capitolato speciale. Prima di effettuare i pagamenti, la Stazione appaltante, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, deve verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a Euro 10.000,00. In caso affermativo la Stazione appaltante non può precedere al pagamento, ma deve segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

I pagamenti avverranno inoltre nel rispetto della disciplina recata dalla L. n.136/2010 (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).

In caso di ATI, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle lavorazioni rispettivamente eseguite.

L'esecutore presenterà fattura trimestrale posticipata pari all'importo derivante dal valore annuale messo a gara meno il ribasso effettuato diviso per quattro con data l'ultimo giorno di ogni trimestre di attività a partire dalla data di avvio lavori. La fattura deve pervenire all'organizzazione entro il quinto giorno lavorativo successivo la data di emissione della fattura.

Nel primo anno di esecuzione dell'accordo, l'impresa aggiudicatrice emetterà la prima fattura il 30 di settembre per un importo pari al periodo di effettiva operatività dal giorno di inizio lavori al 30/9/18 calcolato in giorni (calcolando (importo annuo-meno ribasso)/365*giorni di calendario dall'inizio lavori). L'ultima fattura sarà emessa l'ultimo giorno del mese di conclusione del contratto, con importo pari al residuo da fatturare in base all'importo a gara ridotto del ribasso offerto.

Ogni fattura deve essere accompagnata da una relazione indicante le attività svolte nel trimestre oggetto di fatturazione con l'evidenza della coerenza rispetto a quanto stabilito nel documento di pianificazione annuale e l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività secondo le scadenze attese.

L'organizzazione ha la facoltà di effettuare osservazioni al resoconto e alla fattura trimestrale entro il quindicesimo giorno di calendario successivo la data di emissione della fattura. In caso di osservazioni le parti si riuniscono per valutare la conciliazione delle posizioni; la conciliazione delle posizioni ovvero l'avvio della fase di contestazione deve avvenire entro il trentesimo giorno di calendario successivo la data di emissione della fattura.

In assenza di osservazioni ovvero alla conciliazione delle medesime, l'esecutore ha facoltà di emettere RIBA in relazione ad ogni fattura emessa con scadenza pari a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Garanzie (A PENA DI ESCLUSIONE E DA INSERIRE NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA): Ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia (garanzia provvisoria), pari al 2% del prezzo complessivo dell'appalto calcolato su base triennale (al netto di IVA) e quindi **pari ad € 3.206,22** costituita nelle forme e con le modalità di cui al medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. n.50/2016, l'esecutore del contratto sarà poi obbligato a costituire una garanzia (garanzia definitiva) del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo).

La garanzia provvisoria e la garanzia definitiva devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (artt. 93, comma 4, e 103, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016).

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016:

1. *L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. (.....).*
2. *Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.*
3. *La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.*
4. *La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*
5. *La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.*
6. *La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.*
7. *L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in*

possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei reNorme di partecipazione in caso di ATI e consorzi:lativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

8. **L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.”

NB:

La polizza deve contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016);

In caso di aggiudicazione il concorrente si impegna a stipulare, oltre la polizza di cui sopra,

una polizza All Risks che tenga indenne la Stazione Appaltante da danni a terzi per una somma assicurata pari al valore dell'appalto ed un massimale per sinistro di € 500.000,00 comprensiva anche di danni provocati per lucro cessante e/o danno emergente.

Garanzie dei concorrenti riuniti

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (ATI), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti, le garanzie fideiussorie devono essere sottoscritte da tutte le imprese partecipanti, o almeno intestate a tutte le interessate, anche se sottoscritte soltanto dalla mandataria. In caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, le garanzie fideiussorie e assicurative sono intestate a tutti i concorrenti e presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016:

- a) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- b) nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- c) nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate all'indirizzo: "info@pec.luccacrea.it"

Attraverso lo stesso indirizzo la Società Lucca CREA Srl provvederà a fornire le risposte.

L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La **prima sessione di gara** si svolgerà il giorno **28.06.2018, ore 16.00** e seguenti presso la sede di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, P.IVA 01966320465, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone munite di specifica delega, loro conferita

dai suddetti legali rappresentanti. Eventuali modifiche circa la prima sessione di gara verranno comunicate sul sito internet della Società alla sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la voce bandi e con riferimento alla procedura in oggetto.

La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato, in seduta pubblica verifica **le condizioni (requisiti) di partecipazione indicati nella lettera d'invito**, procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti, all'apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti prodotti ed all'ammissibilità degli stessi.

Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti nel presente Bando di gara.

Infine, il Presidente di gara in seduta pubblica procede:

- a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte tecniche;
- b) all'apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche e alla sua valutazione;
- c) all'aggiudicazione provvisoria della gara.

NB: La Società procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara solo dopo le operazioni di gara e solo per il soggetto che risultasse aggiudicatario.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse (art. 97, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016). Trova applicazione l'art. 97, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016

1. – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse, come di seguito indicata, dovranno pervenire all'Ufficio Segreteria di Lucca CREA Srl Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, P.IVA 01966320465, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28.06.2018 (TERMINE PERENTORIO)**, farà fede il timbro dell'Ufficio Segreteria di Lucca Crea Srl).

Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve essere chiuso, sigillato e/o controfirmato sui lembi di chiusura e, **A PENA DI ESCLUSIONE**, deve indicare il mittente (e il suo indirizzo) e l'oggetto della gara .

Detto plico deve contenere due buste distinte, ogni busta dovrà essere idoneamente sigillata ed indicare sull'esterno rispettivamente la dicitura:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta 1);
- DOCUMENTAZIONE TECNICA (Busta 2);
- DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (Busta 3).

Le buste di cui sopra dovranno contenere i documenti sotto indicati, e cioè:

A) (BUSTA 1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti A.1, A.2, A.3.

B) (BUSTA 2) DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B.1 (CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA) e B.2 (DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA).

C) (BUSTA 3) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punto C.1 (OFFERTA ECONOMICA).

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1: DGUE), recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE la domanda di partecipazione (DGUE) dovrà essere firmata (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

N.B.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che:

- ai fini dell'art. 80, commi, 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste da detti commi;
- ai sensi dell'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definitiva per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di

essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'art. 80, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

- ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall'art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale

- ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, la dissociazione dovrà essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione.

La dissociazione non risulta necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima.

- ai fini dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis](#), commi 1 e 2-bis, DPR [n. 602/1973](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'[articolo 8, DM lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015](#). L'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- ai fini dell'art. 80, comma 1 lett. m), D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, rientrano fra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

Si ricorda che:

- ex art. 80, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione previste dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies, DL 306/1992, o degli artt. 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- ex art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

A.2) AVVALIMENTO (Allegato 2)

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà compilare anche il modello Allegato 2)

Il concorrente dovrà inoltre allegare all'offerta la documentazione prevista all'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016, e, pertanto:

- a) Il DGUE predisposto dall'impresa ausiliaria ai sensi della Circolare 18 luglio 2016, n. 3, del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente;
- d) il contratto (in originale o copia conforme) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016).

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016).

Si precisa inoltre che la Stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto (art. 89, comma 9, D.Lgs. N. 50/2016).

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali (art. 89, comma 1, D.Lgs. n.

50/2016).

A.3 “SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE EX ART.16, L.R. TOSCANA N 38/2007” (Allegato 3), recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

La “**Scheda di rilevazione dei requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art.16, L.R. Toscana n 38/2007**”, contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti indicati nella presente lettera d'invito, **dovrà essere compilata** utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara (Allegato 3)

Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita nella documentazione amministrativa (Busta 1).

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE la scheda dovrà essere compilata e firmata (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Nel caso di Consorzio nella “scheda di rilevazione requisiti di idoneità professionale” dovranno essere indicate le imprese consorziate esecutrici che apportano il requisito richiesto.

Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio ed inserita nella documentazione amministrativa.

NB: Nella documentazione amministrativa dovranno INOLTRE essere inseriti A PENA DI ESCLUSIONE:

- **le dichiarazioni sul possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” relative alla dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (Allegato 3);**
- **La polizza fidejussoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 smi;**

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA: deve essere prodotta secondo quanto di seguito indicato.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

Nella documentazione relativa all’offerta tecnica andrà inserito il modello “Disponibilità forniture” ed eventualmente l’” Allegato 4” sui segreti tecnici.

B.1) CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio relativo al merito tecnico organizzativo e alla qualità del progetto sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla base dei criteri indicati successivamente. Per l’attribuzione del punteggio, in relazione ai rispettivi elementi, il concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito indicata.

Le proposte contenute nell’offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e, ai fini dell’attribuzione del punteggio, l’offerta tecnica sarà valutata tenendo conto dei criteri riportati nelle tabelle di cui a seguire.

Per l’attribuzione del punteggio, in relazione ai rispettivi elementi, il concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito indicata:

Il punteggio relativo al merito tecnico organizzativo e alla qualità del progetto sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri indicati successivamente.

Per l'attribuzione del punteggio, in relazione ai rispettivi elementi, il concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito indicata.

1) Esperienza e Capacità Tecnica	Massimo 25 punti
Curriculum aziendale che attesti la realizzazione di mostre espositive effettuate almeno negli ultimi tre anni in palazzi storici vincolati a livello architettonico con l'adozione di soluzioni di particolare pregio e originalità che attesti l'estetica, il design, la ricercatezza dei prodotti, la gradevolezza, la qualità dei materiali e delle finiture utilizzate per i prodotti. Sarà meritevole di punteggio la pluralità e vastità delle realizzazioni effettuate.	16 punti
L'impresa dovrà fornire una relazione dettagliata su come penserà di intervenire e garantire il servizio in caso di guasto/disservizio dettagliando la gestione delle emergenze e la procedura con relativa tempistica inerente il servizio di ricambio degli elementi danneggiati.	9 punti

2) Servizi	Massimo 25 punti
Servizio di trasporto e montaggio opere d'arte con indicate le modalità del servizio, i mezzi a disposizione e le qualità di assicurazione delle opere dal loco di presa ai luoghi di esposizione in andata e ritorno. Sarà meritevole di punteggio la pluralità e vastità dei trasporti e montaggi/smontaggi effettuati e l'esperienza degli operatori addetti al montaggio/smontaggio.	15 punti
Il concorrente dovrà fornire in una dettagliata relazione, un campionario di elementi e componenti di arredo a disposizione per soluzioni allestitivo ad integrazione di quanto richiesto nei progetti di massima.	8 punti
Elementi di ricambio e/o di scorta. Al fine dell'attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà indicare nel relativo allegato "Disponibilità Forniture" quanto materiale ha già pronto a disposizione per i vari elementi	2 punti

3) Assistenza	Massimo 20 punti
In relazione a tale criterio, dovrà essere fornita una relazione dettagliata sulle modalità di intervento atte a garantire il servizio di assistenza durante lo svolgimento della manifestazione. Deve essere garantita la perfetta risoluzione degli eventuali disservizi e necessità a partire da un'ora prima dell'orario di apertura al pubblico sino all'ora successiva l'orario di chiusura. Deve essere indicato il numero delle	20 punti

risorse umane a disposizione sottolineandone le specifiche competenze (falegnameria, tappezzeria, impiantistica elettrica etc.) ed i mezzi che si intenderà impiegare.	
---	--

I punteggi verranno assegnati dalla commissione, ove possibile, in base a quanto indicato dalle singole ditte nelle proposte di offerta, laddove non siano indicati elementi che consentano alla commissione di effettuare la valutazione verranno assegnati 0 punti alla voce mancante.

Per la valutazione dell'offerta tecnica il concorrente dovrà produrre i seguenti documenti:

Una relazione tecnico-descrittiva e illustrativa (comprensiva di documentazione fotografica) consistente in una descrizione dettagliata dei servizi erogati, delle modalità e delle procedure previste per la loro erogazione e completa delle indicazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi come sopra indicati.

In ogni caso le ditte concorrenti dovranno produrre materiale documentario chiaro e preciso.

B.2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, di cui al punto B.1 deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita nel plico.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, l'offerta tecnica potrà essere sottoscritta anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

B.3) LA "DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA" (Allegato 4).

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi della normativa vigente.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'**apposito modello disponibile nella documentazione di gara (Allegato 4)**, è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. il suddetto modello potrà essere sottoscritto anche dal solo titolare o legale rappresentante

o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel plico dell'Offerta Tecnica (Busta 2).

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Il concorrente dovrà esprimere un ribasso percentuale unico sull'importo del compenso posto a base di gara, stabilito in € **106.874,00** di cui € **6.000,00** di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € **20.000,00** di costi manodopera comunque soggetti a ribasso il tutto oltre IVA e suddiviso equamente su due annualità.

In caso di aggiudicazione e di prosecuzione del servizio anche per l'annualità 2020 verrà applicato sulla contabilità finale il medesimo ribasso offerto in sede di gara.

Non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0.

A PENA DI ESCLUSIONE: Ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'offerta economica il concorrente deve inoltre indicare, A PENA DI ESCLUSIONE, i propri costi della manodopera. Per la compilazione dell'offerta si mette a disposizione l'Allegato 5.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta economica* deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta economica* può essere sottoscritto anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato dall'Amministrazione sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione dell'offerta tecnica e dalla valutazione dell'offerta economica.

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente a cui verrà assegnato il punteggio complessivo più alto, sulla base dei parametri e con l'utilizzazione delle formule di seguito indicate.

CRITERI	PONDERAZIONE
a) Progetto tecnico	70
b) Offerta economica – Riduzione percentuale sul prezzo a base di gara	30
TOTALE	100

L'assegnazione dei punteggi relativi all'**offerta tecnica** avverrà attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni singolo sottocriterio verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al singolo criterio.

Per i criteri di natura matematica non si procederà all'assegnazione dei coefficienti ma all'attribuzione del punteggio relativo così come sopra indicato.

Dopo l'attribuzione del punteggio tecnico totale si procederà ad una riparametrizzazione esterna, ovvero verrà attribuito il valore 70/70 all'offerta tecnica migliore e in termini di proporzione lineare verranno riparametrizzate tutte le altre offerte tecniche.

Nell'ipotesi di una sola offerta non si procederà alla riparametrizzazione.

Per semplicità di calcolo il valore dei coefficienti viene così definito:

0 = Nettamente Insufficiente

0,1 = Insufficiente

0,25 = Mediocre

0,4 = Scarso

0,5 = Sufficiente

0,6 = Discreto

0,75 = Buono

0,9 = Molto Buono

1 = Ottimo

Per i criteri con punteggio matematico si procederà mediante assegnazione diretta del punteggio.

La valutazione dell'**offerta economica** sarà effettuata, secondo la seguente formula

$$V_i = (R_i/R_{\max})^a$$

Dove:

R_i = Ribasso offerto dal concorrente i -esimo;

R_{\max} = Ribasso dell'offerta più conveniente;

a = Coefficiente assunto pari 0,5

Per l'**attribuzione del punteggio finale** complessivo che consenta di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà utilizzato il metodo aggregativo compensatore. A ciascun concorrente il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i -esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Non sono ammesse offerte recanti condizioni difformi dal presente bando e dal capitolato di gara, né offerte parziali, condizionate e/o con riserva, espresse in modo indeterminato, o non complete.

NB: SOGLIA DI SBARRAMENTO:

Non verranno ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica le offerte che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 30 punti prima di essere riparametizzate.

3 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Sulla base dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione (Allegato 1 DGUE) obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di Euro 176,50.

In tal caso, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, con le modalità sopra indicate, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

4 - AVVERTENZE

- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- E' esclusa la competenza arbitrale.
- In caso di esclusione di un concorrente dalla gara, la Stazione appaltante provvederà a comunicare il provvedimento al soggetto interessato entro 5 giorni, ex art. 76, comma 5, lett. b),

D.Lgs. n. 50/2016.

- Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste dell'offerta economica; nel caso la gara prosegua per più sedute, verrà dato preavviso via fax ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla gara, a tutti i partecipanti, con anticipo.
- Di ogni seduta pubblica sarà redatto verbale.
- La Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre termini perentori per la produzione, da parte dell'aggiudicatario, di qualsiasi tipo di documentazione che sarà necessaria.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella lettera d'invito, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella lettera d'invito e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
- Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto.
- Gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre l'aggiudicazione sarà impegnativa per l'Amministrazione solo con la sottoscrizione del contratto.
- La Stazione appaltante può richiedere ai concorrenti (con possibilità di imporre termini perentori per la relativa produzione) integrazioni o chiarimenti su documenti o dichiarazioni presentate, salvo i casi in cui non siano state rispettate le prescrizioni tassative della lettera d'invito espressamente previste a pena di esclusione.
- La Stazione appaltante conserva la facoltà di richiedere in qualunque fase di gara ed a ciascun concorrente, di comprovare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e la formulazione dell'offerta; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria, alla segnalazione del fatto all'ANAC, e, dopo la presentazione dell'offerta, anche all'incasso della cauzione provvisoria a corredo della stessa. A seguito della segnalazione, l'ANAC potrà irrogare, oltre che sanzioni pecuniarie, anche la sanzione della sospensione fino ad un anno, o di un anno nel caso di PMI, dalla partecipazione alle gare.

5 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

- La Commissione terminerà i suoi lavori nel rispetto dei termini di validità dell'offerta.
- La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione, ex art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, che diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti (art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016); è salva la facoltà, in caso di urgenza, di provvedere all'aggiudicazione definitiva ed alle conseguenti comunicazioni in pendenza delle verifiche suindicate, restando fermo che solo all'esito delle stesse l'aggiudicazione diverrà efficace.
- La Stazione appaltante comunica, ai sensi dell'art. art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti.
- Decorso il termine di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni suindicate, e divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, entro 60 giorni, (salvo differimento concordato con l'aggiudicatario) si procederà alla stipulazione del contratto, le cui spese saranno poste interamente a carico dell'appal-

tatore.

- Ex art. 32, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del contratto non si applica, tuttavia, nei seguenti casi:
- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. n. 50/2016.
- L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 60/2016, qualora ne ricorrano i presupposti, di dar corso all'esecuzione d'urgenza del servizio.

6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

6.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

i dati inseriti nella documentazione compilata dal concorrente e richiesta dalla presente lettera d'invito - disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

6.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

6.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

6.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

6.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la Società Lucca CREA Srl.

Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Cristiana Dani.

7. – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 76 DEL D.LGS. 50/2016, RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'amministrazione invia le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs n. 20/2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è l'ing. Valentina Maggi.

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 20/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione definitiva;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, l'Amministrazione, consentirà l'accesso alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione di cui al punto B.2, nonché quando tale dichiarazione manchi.

8. PUBBLICITA': l'esito della gara sarà pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 29, D.Lgs. n. 50/2016.

9. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: avverso il presente

invito è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 (*“Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC”*), e ai sensi dell'art. 120, D.Lgs. n. 104/2010.

Si precisa inoltre che, ex art. 211, D.Lgs. n. 50/2016, l'ANAC *“Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della, parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo”*.

Il RUP
Ing. Valentina Maggi

